



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 188

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 52 DEL 22-11-2010

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO SU SEDE FISSA PER L'ANNO 2011.

L'anno duemiladieci addi ventidue del mese di novembre, il **SINDACO GIOVANNELLI FRANCHINO**

- Vista la delibera di Consiglio Comunale del 25/11/1999, n. 103 "Indirizzo programmatico per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali - D.Lgs. 31/3/1998 n. 114";
- Vista la legge regionale del 16/7/2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio";
- Vista la legge regionale del 12/5/2010, n. 17 "Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 *Nuove norme in materia di Commercio* e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio";
- Sentite le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
- Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio e di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- Visto il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 50, comma 7, il quale dispone che il sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

STABILISCE

Per l'anno 2011 gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali su sede fissa e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, sono così disciplinati:

1. Orario giornaliero.

Ai sensi dell'art. 1, comma 126, della Legge regionale n. 11/2008, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere. È permessa l'apertura senza interruzioni o intervalli pomeridiani.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Dal primo maggio al quindici settembre gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa possono restare aperti fino alle ore ventiquattro, derogando dal limite massimo delle tredici ore giornaliere di apertura.

2. Giornate domenicali e festive.

È obbligatoria per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa la chiusura nelle giornate domenicali e festive.

Gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nell'intero territorio comunale, nel rispetto del seguente calendario:

Gennaio 2011:	apertura giorni 2 - 6 - 9 - 16 - 23 - 30
Febbraio 2011:	apertura giorno 6
Marzo 2011:	apertura giorni 6 - 27
Aprile 2011:	apertura giorni 3 - 10 - 17 - 24 - 25
Maggio 2011:	apertura giorni 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Giugno 2011:	apertura giorni 2 - 5 - 12 - 19 - 26
Luglio 2011:	apertura giorni 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto 2011:	apertura giorni 7 - 14 - 15 - 21 - 28
Settembre 2011:	apertura giorni 4 - 11 - 18 - 25
Ottobre 2011:	apertura giorno 30
Novembre 2011:	nessuna apertura
Dicembre 2011:	apertura giorni 4 - 8 - 11 - 18 - 25 - 26

Si dispone altresì che gli esercenti possano derogare all'obbligo di chiusura nei giorni 24 e 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 1 comma 131 della L.R. n. 11/2008.

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con prevalente attività alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno una giornata quando ricorrano più di due festività consecutive.

3. Giornate festive anno 2010.

Ai sensi dell'art. 1 comma 131 della L.R. n. 11/2008, gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura festiva, nell'intero territorio comunale, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2010.

4. Chiusura infrasettimanale.

La chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa è facoltativa tutto l'anno e comunque è prevista nelle ore pomeridiane del giovedì.

5. Disposizioni speciali.

Tutte le attività presenti all'interno dei centri commerciali, comprese quelle artigianali, rispettano il calendario e l'orario di apertura e chiusura del centro.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività commerciale, qualora siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 136 della Legge regionale n. 11/2008: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche.

6. Norme finali.

La presente ordinanza avrà effetto fino al 31/12/2011, e - comunque - fino all'emanazione dell'ordinanza sindacale relativa alla regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali su sede fissa e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 139 della Legge regionale n. 11/2008 e dalle altre norme disciplinanti la materia.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa

data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente a far data dal

IL SINDACO
GIOVANNELLI FRANCHINO